

STATUTO¹

Art. 1

Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO DIANA ONLUS." con sede legale in Caserta, alla via Cesare Battisti n. 42.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi collegate. La Fondazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle infra menzionate, eccetto quelle ad esse direttamente connesse, come meglio precisato agli artt. 3 e 5 del presente Statuto. Essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione che saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali. La Fondazione qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS. Le finalità della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 2

Sedi operative, Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopo, ambiti e settori di intervento

La Fondazione si ispira agli articoli 2 e 9 della Costituzione italiana. Suo scopo generale è, pertanto, la promozione di quei principi e di quei valori riconosciuti primari per la nazione, quali: i diritti civili, l'ambiente, la solidarietà economica e sociale, il patrimonio storico ed artistico e la ricerca scientifica.

In particolare la Fondazione, nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera senza fini di lucro nei seguenti settori:

- a) tutela della natura e dell'ambiente - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni – attraverso:
 - la promozione e la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della sua qualità, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
 - interventi in materia di educazione ambientale al fine di favorire, in particolare nei giovani, una crescente coscienza ecologica ed una profonda sensibilità ambientale;
 - l'organizzazione di dibattiti, conferenze, convegni, seminari, mostre, focalizzati su temi ambientali;
 - la promozione e lo svolgimento di attività di analisi inerenti i processi di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale, diffondendo i migliori risultati, le buone pratiche e le migliori tecnologie disponibili;
 - l'organizzazione di attività per il recupero ambientale, la gestione di aree naturali protette, oasi naturalistiche;

- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale secondo gli ambiti e le modalità di svolgimento stabiliti dal Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2003, n. 135 così come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, svolte nei seguenti ambiti:
 - studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
 - riduzione dei consumi energetici;
 - smaltimento dei rifiuti;
 - prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- c) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, quale - a mero titolo esemplificativo - il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, l'Anfiteatro Campano, il Mitreo e ciò: assicurando la conservazione e la custodia di detti beni; curando la gestione di servizi a tutela e per la fruibilità pubblica; promuovendo iniziative tese a sostenere il valore, l'importanza e la ricchezza che esse hanno per la nazione;
- d) tutela dei diritti civili, mediante il supporto socio-economico e psicologico verso i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata ovvero verso tutti coloro che versando nella condizione di non abbienti o di debolezza psicologica, siano vittime di intimidazioni, minacce e violenze da parte di reti criminali;
- e) formazione, mediante corsi, sostegno all'apprendistato, a scuole di qualificazione professionale, volti a creare nuova occupazione, in favore di categorie svantaggiate quali disoccupati che versano in condizioni di provato disagio economico;
- f) beneficenza sia attraverso la concessione diretta di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, sia attraverso l'erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della Fondazione o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Art. 4

Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione. Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5

Attività direttamente connesse e accessorie

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti ed alle condizioni indicati nel comma 5 del citato articolo 10 del Decreto Legislativo 460/1997.

¹ Statuto modificato con verbale del 19 settembre 2013 atto Notaio Vincenzo di Caprio – Rep. 199.889, Racc. 39.064 registrato Agenzia delle Entrate di Caserta il 20/9/2013 al n. 7307.

Art. 6
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7
Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o e dai Partecipanti tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9
Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione"). Il Consiglio di Indirizzo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Gestione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI;
- PARTECIPANTI;
- SOSTENITORI;
- ONORARI.

Art. 11
Fondatori

Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale:

- D&D HOLDING S.r.l.;
- Cirillo Antonietta;
- Diana Antonio;
- Diana Nicola;
- Diana Teresa;
- Diana Luisa.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 12
Partecipanti

Sono Membri Partecipanti della Fondazione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; in caso di apporto di attività, anche professionali, la qualifica di partecipante dura per tutto il periodo in cui tale attività è effettivamente esercitata e sino al termine della stessa. La domanda di ammissione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale l'interessato comunica i propri dati anagrafici, il proprio domicilio e l'attestazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto

Possono, inoltre, ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti privati con caratteristiche operative, selezionati mediante procedure indette ed espletate dai Fondatori. I suddetti Partecipanti devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio di Indirizzo di cui all'art.17 su proposta del Consiglio di Gestione di cui all'art. 19 e possedere i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura. In tal caso la qualificazione di Partecipante durerà per il periodo previsto nella procedura. Le procedure suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti aspiranti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, nelle forme e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo. In tal caso la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 13 Sostenitori

Sono considerati Sostenitori della Fondazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi senza distinzione di razza e credo religioso, le società di persone e di capitali, gli enti pubblici e privati, i consorzi comunque strutturati, le società cooperative, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo annuo minimo di € 500,00 (euro cinquecento) e/o diverso contributo stabilito dal Consiglio Di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento. Al Sostenitore della Fondazione sarà inviata annualmente una comunicazione informativa sulle attività svolte dalla Fondazione nell'anno decorso.

Art. 14 Membri Onorari

Sono Membri Onorari della Fondazione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si siano distinti in campo sociale, scientifico, culturale, artistico, o che, comunque, contribuiscano con la loro partecipazione ad arricchire il prestigio della Fondazione e ad agevolarne il raggiungimento degli scopi.

Art. 15 Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 19, l'esclusione di Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.

Nel caso di soci Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali - quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante;
- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Partecipanti a matrice operativa selezionati mediante procedure non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un

preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta del consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 16 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- il Segretario Generale, ove nominato ex art. 21;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Segretario Generale, incluse quelle dei membri del Consiglio di Gestione, dell'Advisory Board e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 17 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. La composizione sarà la seguente: fino a cinque, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori, e per essi dal Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 20 del presente statuto. Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due membri scegliendoli anche tra i Partecipanti o Sostenitori; in tal caso il Consiglio sarà composto da un massimo di sette membri.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. Il Presidente della Fondazione sarà in ogni caso membro del Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione e del Segretario Generale, ove nominato, gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione e del Segretario Generale, ove nominato, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante, sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti e sostenitori;
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;

- nominare al proprio interno, eventualmente, il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- istituire, ove opportuno, l'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, su proposta e su indicazione del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Il Segretario Generale della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo redigendo apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario medesimo. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 18

Quorum del Consiglio di Indirizzo

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, il Consiglio si riunisce e delibera validamente, in ogni caso, con la maggioranza rafforzata dei due terzi dei suoi membri.

Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei membri, con il limite minimo di due, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio o, in caso di sua assenza, quello del consigliere più anziano.

Art. 19

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da tre a undici membri di cui uno è il Presidente della Fondazione. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente. In caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, n. 1 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti o Sostenitori. In caso di 5 membri: uno sarà il Presidente, n. 3 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti o Sostenitori. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione, salvo che per il presidente. Il Consiglio di Gestione può nominare al suo interno il Vice Presidente del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Segretario Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Segretario Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare proporre al Consiglio di Indirizzo i Partecipanti e i Sostenitori.
- proporre al Consiglio di Indirizzo l'istituzione, ove opportuna, dell'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, indicando anche i membri;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine da membro designato dal Presidente.

Il Segretario Generale redige verbale delle riunioni.

Art. 20

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori, salvo quanto a dirsi per il primo Presidente. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato. Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato. Il Presidente della Fondazione, ravvisatane l'opportunità, nomina il Segretario Generale sentito il parere del Consiglio di Indirizzo.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale. Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Art. 21

Segretario Generale

Il Segretario Generale, è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori. Il Segretario Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile. Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, ove svolge la funzione di segretario. Il Segretario Generale è membro di diritto del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

= provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle

singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
= dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
= cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
= predispone budget previsionali;
= nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.
Ove il Presidente non ritenga opportuno e/o necessario procedere alla nomina del Segretario Generale, i poteri a quest'ultimo attribuiti dal presente statuto sono assorbiti dal Presidente della Fondazione.

Art. 22

Advisory Board

L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Gestione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Indirizzo ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione. Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l'Advisory Board è convocato dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Indirizzo dal Presidente designato. Il Consiglio di Gestione può individuare, all'interno dell'Advisory Board, uno o più Comitati Scientifici determinandone compiti e funzionamento all'atto dell'istituzione.

Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Presidente della Fondazione mentre il Segretario Generale curerà la redazione del verbale.

Art. 23

Rappresentanza di genere

Nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, nella composizione del Consiglio di Gestione e dell'Advisory Board, deve essere garantita la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno un quarto.

Art. 24

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove i Fondatori non optino per il Revisore Unico, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti e dai Sostenitori. Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente; gli stessi poteri e le stesse competenze spettano al Revisore Unico, ove i Fondatori non preferiscano affidarsi all'organo collegiale. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nomina il Liquidatore, ad altre ONLUS che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 26

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 27

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli altri due così nominati. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare un arbitro o i due arbitri non nominino il terzo arbitro, esso sarà nominato dalla Camera di Commercio Internazionale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto".